

Iscrizione al VIES indispensabile per il regime di non imponibilità IVA



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 230 del 1.3.2023, ha esaminato **gli effetti derivanti dalla mancata iscrizione al VIES del cessionario Ue in una vendita di beni destinati in un altro Stato membro**, precisando che:

- i) **se non ricorrono le condizioni per il regime di non imponibilità IVA** ex art.41 co. 1 lett. a) e lett. b) del DL 331/93, **l'assenza di un numero di identificazione valido iscritto al VIES da parte del cessionario determina l'applicazione dell'IVA in Italia** da parte del cedente nazionale;
- ii) **non ricorrono**, altresì, i **requisiti per qualificare l'operazione come vendita a distanza se i beni non risultano spediti o trasportati** a destinazione di una **delle tre seguenti categorie di soggetti**:
 - **persone fisiche** non soggetti d'imposta;
 - **organismi internazionali e consolari**;
 - **cessionari non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari** e che non hanno optato per l'applicazione della stessa (fatto salvo il particolare caso delle cessioni di beni soggetti ad accisa).
 -

Nell'ultima categoria sono ricompresi soltanto:

- i) i **soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni** o prestazioni che non attribuiscono il diritto alla detrazione;
- ii) i **produttori agricoli in regime speciale**;
- iii) i soggetti **passivi che applicano il regime del margine** per i beni usati;
- iv) gli enti che non sono soggetti passivi IVA.

La Circolare è composta da N° 4 pagine inclusa la presente

Soggetti obbligati all'iscrizione al VIES

Dall'1.1.2020, **l'iscrizione al VIES** da parte dell'acquirente **costituisce condizione sostanziale per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie.**

Brevemente si rammenta che, sono tenuti all'iscrizione al VIES i soggetti passivi:

- ✓ che **intendono effettuare acquisti e cessioni intra-UE di beni** ai sensi degli artt. 38 e 41 del DL 331/93;
- ✓ che intendono **fornire prestazioni di servizi intra-UE rilevanti ai fini IVA** nel Paese di destinazione ex art. 7-ter del DPR 633/72 o ricevere prestazioni di servizi intracomunitarie, tenuto conto dell'art. 18 del reg. UE 282/2011 riguardo alla prova dello status di soggetto passivo del committente (circ. 39/E/2011);
- ✓ **non residenti in Italia ma ivi identificati direttamente** o mediante rappresentante fiscale.

Osserva

Sono altresì tenuti all'iscrizione al VIES, in presenza di specifiche condizioni (art. 38 co. 5 lett. c) e 6 del DL 331/93):

- i **produttori agricoli in regime di esonero** ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- gli **enti non commerciali** non identificati ai fini IVA;
- i **soggetti in regime forfetario** ex L. 190/2014 (circ. 10/E/2016).

Riassumendo, quindi, **se il cessionario non ha comunicato al fornitore un numero di identificazione valido** iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione, **l'operazione non può beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA** di cui al citato art. 41, primo comma, lettera a), del D.L. n. 331 del 1993 con la conseguenza **che questa dovrà essere assoggettata ad IVA in Italia**, con applicazione dell'aliquota IVA interna, da individuarsi in relazione alla tipologia di bene ceduto.

Risposta interpello n. 230 del 1 marzo 2023

Con la risposta a interpello n. 230 dell'1.3.2023, l'Agenzia delle Entrate **si è espressa sugli effetti derivanti dalla mancata iscrizione al VIES del cessionario Ue in una vendita di beni destinati in un altro Stato membro**, ribadendo che l'assenza di un numero di identificazione valido iscritto al VIES da parte del cessionario determina l'applicazione dell'IVA in Italia da parte del cedente nazionale.

Osserva

La questione affrontata dall'Agenzia delle Entrate in sede di interpello **riguarda una società italiana che effettua cessioni di beni nei confronti di soggetti ubicati in diversi Stati membri dell'Ue**, alcuni di questi non presenti nella Banca dati VIES.

Per tali soggetti, la società italiana **ritiene che non sia applicabile la disciplina delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 comma 1 lett. a) del DL 331/93**, ma che sia **applicabile la normativa sulle vendite a distanza** di cui alla successiva lettera b) a mente della quale sono considerate cessioni non imponibili anche *"le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea [...]"*.

Brevemente si rammenta che, **per vendite a distanza intracomunitarie di beni, si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati** dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, **a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione:**

- di **persone fisiche non soggetti d'imposta**;
- **organismi internazionali e consolari** individuati in conformità all'art. 151 della Direttiva n. 2006/112/CE, corrispondente all'art. 72, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972;
- con **esclusione dei beni soggetti ad accisa**, di cessionari non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

Osserva

Nel novero dei cessionari non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa rientrano:

- ✓ i **soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni** o prestazioni di servizi che non danno loro alcun diritto a detrazione; i soggetti passivi assoggettati al regime comune forfettario per i produttori agricoli;
- ✓ i **soggetti passivi assoggettati al regime del margine** per i beni d'occasione;
- ✓ gli **enti non soggetti passivi**.

Le vendite a distanza **sono rilevanti ai fini Iva nel Paese Ue in cui è stabilito il cliente "consumer"** e **possono essere gestite con due modalità differenti** da parte del fornitore nazionale, ossia:

- **identificandosi ai fini Iva nei singoli Paesi comunitari** in cui sono destinati i beni oggetto delle vendite a distanza ed in cui è stabilito il cessionario privato, ovvero;
- **identificandosi tramite lo sportello OSS** con il quale è possibile liquidare l'imposta dovuta nei singoli Stati membri in Italia.

Tornando al caso oggetto di interpello, l'Agenzia delle Entrate ha affermato, contrariamente a quanto sostenuto dalla società istante, che **la disciplina delle vendite a distanza di beni non può applicarsi per le vendite a distanza di beni a favore di soggetti passivi Ue non iscritti al Vies**, mancando il requisito soggettivo del cessionario: la **mancata iscrizione al VIES non può far assumere al cessionario (soggetto Iva in altro Stato Ue) lo status di "consumer"**, con conseguente necessità di applicare l'imposta in Italia.

Viene affermato, infine, che **la comunicazione di un numero di identificazione IVA valido diventa una condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità** anziché un mero requisito di forma, mentre **la valenza sostanziale dell'iscrizione al Vies assume rilievo solamente per le cessioni intracomunitarie a favore di cessionari soggetti passivi d'imposta**, e non anche per quelle "assimilate" di cui all'art. 41, lett. b), del DL 331/93 che disciplina le cd. "vendite a distanza".

Fine della Circolare N° 27/2023